SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero di grazia e giustizia

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero per le politiche agricole

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Girasole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Girasole (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da tutti i consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Girasole (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Girasole (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dalla totalità del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

In particolare, alle dimissioni di un consigliere comunale, presentate il 9 gennaio 1998, hanno fatto seguito quelle rese in date 14 e 22 gennaio 1998, rispettivamente, da sei membri del civico consesso e dai rimanenti cinque consiglieri.

Le citate dimissioni hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 49/13.1/Gab. del 26 gennaio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Girasole (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Fanelli.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Auronzo di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Auronzo di Cadore (Belluno) ed il sindaco nella persona del sig. Renato Corte Sualon;

Considerato che, in data 30 dicembre 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Auronzo di Cadore (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Auronzo di Cadore (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Renato Corte Sualon.

Il citato amministratore, in data 30 dicembre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Auronzo di Cadore (Belluno).

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Procopio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Merenda è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 gennaio 1998, da sette membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 220/98/Gab. del 26 gennaio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Merenda.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Angrogna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Angrogna (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette membri del corpo consi-

liare, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Angrogna (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valeria Sabatino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Angrogna (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 gennaio 1998, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni della metà più uno dei consiglieri, rese con atti separati contemporaneamente presentate al protocollo dell'ente, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Peraltro, in data 14 gennaio 1998, un altro componente il civico consesso aveva già rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Il prefetto di Torino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab./9800424 del 28 gennaio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angrogna (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Valeria Sabatino.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccabernarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccabernarda (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccabernarda (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Gullotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccabernarda (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 gennaio 1998, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 45/25-3/Gab. del 13 gennaio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccabernarda (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Gullotti.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio provinciale di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio provinciale di Treviso ed il presidente nella persona del dott. Giovanni Mazzonetto;

Considerato che, in data 2 febbraio 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Treviso è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Treviso è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del presidente della persona del dott. Giovanni Mazzonetto.

Il citato amministratore, in data 2 febbraio 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del presidente conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Treviso.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Dovadola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Dovadola (Forlì-Cesena), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dovadola (Forlì-Cesena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Giannelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dovadola (Forlì-Cesena), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nel corso della seduta del 26 febbraio 1998, da sette membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Forlì-Cesena, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 705/Gab. del 27 febbraio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionanento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dovadola (Forlì-Cesena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Giannelli.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Montemarano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montemarano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montemarano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lelio Recinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montemarano (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 febbraio 1998, da tutti i membri del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente.

Anche il sindaco, peraltro, in data 16 febbraio 1998, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 533/13-4/Gab. del 28 febbraio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montemarano (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lelio Recinto.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2208

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 4.780.000.000 di cui ai decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1176 di repertorio del 2 dicembre 1987 e n. 172 di repertorio del 7 marzo 1989, con i quali è stata assegnata alla regione Basilicata la somma complessiva di L. 200.000.000.000 per fronteggiare i danni conseguenti ai movimenti franosi del gennaio 1987. (Ordinanza n. 2757).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del sopracitato decreto-legge;

Visti i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1176 di repertorio in data 2 dicembre 1987 e n. 172 di repertorio in data 7 marzo 1989 con i quali è stata assegnata alla regione Basilicata la somma complessiva di L. 200.000.000.000 per fronteggiare i danni a seguito dei movimenti franosi del gennaio 1987;

Considerato che, alla data odierna, la somma di L. 4.780.000.000 risulta non utilizzata da parte della regione Basilicata, come indicato nel prospetto dello stato di attuazione dei lavori allegato alla nota n. 5123 in data 20 ottobre 1997;

Considerato, altresì, che gli interventi alla data odierna non risultano ultimati e che gli stessi, dato il lungo lasso di tempo trascorso, hanno perso i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione del provvedimento;

Tenuto conto dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nazionale, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della conseguente necessità di dover reperire le risorse necessarie per fronteggiare i relativi interventi urgenti e indifferibili;

Considerato, altresì che la somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.780.000.000 assegnata alla regione Basilicata con i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1176 di repertorio del 2 dicembre 1987 e n. 172 di repertorio del 7 marzo 1989, in quanto non utilizzata dalla regione stessa.

2. L'impegno di spesa assunto con il decreto n. 2922 di repertorio del 12 settembre 1997, meglio descritto nelle premesse, è ridotto del suddetto importo di L. 4.780.000.000.

3. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A2209

ORDINANZA 11 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 66.095.135 di cui al decreto n. 365 del 20 marzo 1991 concernente interventi urgenti intesi a salvaguardare, da sostanze inquinanti, le acque destinate al consumo idropotabile nel comune di Bellinzago Novarese, in provincia di Novara. (Ordinanza n. 2758).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto;

Visto il decreto di repertorio n. 365 del 20 marzo 1991 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Bellinzago Novarese della somma di L. 2.000.000.000, per la realizzazione della prima opera del terzo lotto dei lavori di cui alla delibera di giunta n. 63 del 12 febbraio 1991, finalizzate a salvaguardare le falde acquifere dal rischio di contaminazione dovuta al mancato convogliamento delle acque che, nei periodi di piena, esondano dal cavo Urì e liberamente scorrono dalla zona collinare.

Considerato che alla data odierna il predetto comune ha ultimato gli interventi e che, a valere sulla predetta assegnazione risulta un residuo di L. 66.095.135;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7582 del centro di responsabilità «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 66.095.135;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 66.095.135, a valere sull'assegnazione di L. 2.000.000.000 disposta in favore del comune di Bellinzago Novarese, con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 365 di repertorio in data 20 marzo 1991, per far fronte agli interventi urgenti intesi a salvaguardare, da sostanze inquinanti, le acque destinate al consumo idropotabile.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modicazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A2210

ORDINANZA 11 marzo 1998.

Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 962/FPC/ZA del 16 aprile 1987 recante integrazione degli interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo della regione Lombardia. (Ordinanza n. 2759).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza n. 962/FPC/ZA del 16 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 1987, con la quale viene disposta l'assegnazione alla regione Lombardia di lire 3 miliardi per interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Grosotto, presso il torrente Arlate;

Considerato che alla data odierna gli interventi sono ultimati e che, a valere sulla predetta assegnazione risulta un residuo di L. 79.071.340;

Considerato, altresì, che sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 79.071.340;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 79.071.340, a valere sull'assegnazione di L. 3.000.000.000 disposta in favore della regione Lombardia con ordinanza n. 962/FPC/ZA del 16 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 1987, per eliminare le condizioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Grosotto.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A2211

ORDINANZA 11 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 1.014.142 di cui all'ordinanza n. 1834/FPC del 6 dicembre 1989 recante «ulteriore finanziamento per fronteggiare la grave carenza idrica in cui versano i comuni della Valle Intelvi, in provincia di Como». (Ordinanza n. 2760).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza n. 1834/FPC in data 6 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 1989, con la quale è stato concesso al comune di Pigra, in provincia di Como, un ulteriore finanziamento di L. 305.000.000 per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione che consente l'erogazione dell'acqua a fini idropotabili ai comuni di Pigra, Blessagno, Castiglione e Casasco nella Valle Intelvi;

Considerato che alla data odierna i lavori sono stati ultimati e che, a valere sulla predetta assegnazione risulta un residuo di L. 1.014.142;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di agosto 1990 e che sul capitolo 7584 del centro di responsabilità «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 1.014.142;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 1.014.142, a valere sull'assegnazione disposta con ordinanza n. 1834 del 6 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 1989, per fa fronte alla carenza idrica in cui versano i comuni della Valle Intelvi, in provincia di Como.

2. La somma di cui al precedente comma è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A2212

ORDINANZA 11 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 60.314.750 di cui al decreto n. 466 del 21 giugno 1990 concernente l'assegnazione ad alcuni comuni della provincia di Sondrio di somme per la corresponsione degli indennizzi previsti dall'art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 470. (Ordinanza n. 2761).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Visto il decreto di rep. n. 466 del 21 giugno 1990 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione al comune di Torre S. Maria della somma di L. 477.410.000, per far fronte agli oneri connessi alla corresponsione dei contribuiti previsti dall'art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 470;

Considerato che alla data odierna il predetto comune ha ultimato l'erogazione dei contributi agli aventi titolo e che, a valere sulla predetta assegnazione risulta un residuo di L. 60.314.750;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di giugno 1991 e che sul capitolo 7587 del centro di responsabilità «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 60.314.750;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 60.314.750 a valere sull'assegnazione di L. 477.410.000 disposta in favore del comune di Torre S. Maria con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 466 di rep. in data 21 giugno 1990, per far fronte agli oneri connessi alla corresponsione dei contributi previsti dall'art. 5-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 470.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A2213

ORDINANZA 11 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 6.892.240 di cui al decreto n. 1311 del 23 dicembre 1991 concernente l'ulteriore finanziamento per il parziale completamento degli interventi disposti nel comune di Traversella, in provincia di Torino. (Ordinanza n. 2762).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Visto il decreto di rep. n. 1311 del 23 dicembre 1991 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha disposto l'assegnazione al comune di Traversella (Torino) della somma di L. 1.500.000.000, per il parziale completamento degli interventi di consolidamento del territorio comunale, sul torrente Bersella;

Considerato che alla data odierna il predetto comune ha ultimato gli interventi e che, a valere sulla predetta assegnazione risulta un residuo di L. 6.892.240;

Considerato, altresì, che l'ultima erogazione risale al mese di marzo 1994 e che sul capitolo 7651 del centro di responsabilità «protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 6.892.240;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 6.892.240, a valere sull'assegnazione di L. 1.500.000.000 disposta in favore del comune di Traversella (Torino), con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1311 di rep. in data 23 dicembre 1991, per far fronte agli interventi di parziale completamento delle opere di consolidamento del dissesto idrogeologico in atto sul torrente Bersella.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1998

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

98A2214

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 353 in data 3 febbraio 1998 del presidente della corte di appello di Roma, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare a causa dello sciopero nazionale del personale dipendente, indetto dalle OO.SS.;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso la corte di appello di Roma;

ufficio unico presso il tribunale di Viterbo;

ufficio unico presso il tribunale di Civitavecchia;

ufficio unico presso il tribunale di Frosinone;

ufficio unico presso il tribunale di Rieti;

ufficio unico presso il tribunale di Latina;

ufficio unico presso il tribunale di Cassino;

ufficio unico presso il tribunale di Velletri;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Ceccano;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Alatri;

ufficio NEP presso la sezione distaccata di Tivoli.

Roma, 24 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A2219

DECRETO 17 marzo 1998.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e titoli equiparati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8 ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1996;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 27 gennaio 1998, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1996-novembre 1997 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 4,3%;

Considerato che tale maggiorazione è contenuta nei limiti stabiliti dagli articoli 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto che appare necessario detto adeguamento;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1996, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) *diritto di protesto:*

minimo L. 2.800 + 120,4 = 2.920,4 arr. 3.000;

massimo L. 62.600 + 2.691,8 = 65.291,8 arr. 65.300;

2) *indennità di accesso:*

a) fino a 3 chilometri:

L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5 arr. 2.700;

b) fino a 5 chilometri:

L. 3.000 + 129 = 3.129 arr. 3.200;

c) fino a 10 chilometri:

L. 5.600 + 240,8 = 5.840,8 arr. 5.900;

d) fino a 15 chilometri:

L. 7.900 + 339,7 = 8.239,7 arr. 8.300;

e) fino a 20 chilometri:

L. 9.800 + 421,4 = 10.221,4 arr. 10.300,

oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e)* è aumentata di L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5 arr. 2.700.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A2232

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobi-

listico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 261/I-9897 del 4 febbraio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 3 febbraio 1998 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ancona in data 3 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A2227

DECRETO 5 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 861 in data 5 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Potenza ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dal 16 febbraio 1998 al 4 marzo 1998:

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Potenza per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 4 marzo 1998, per trasloco nella nuova sede di via dei Mille «Contrada Canale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 5 marzo 1998

Il direttore regionale: LIBUTTI

98A2228

DECRETO 12 marzo 1998.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale ACAI dipendenti e pensionati S.r.l.» in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base al quale le associazioni di lavoratori promotrici d'istituti di patronato riconosciuti, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza presentata in data 3 febbraio 1998, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale ACAI dipendenti e pensionati S.r.l» legalmente rappresentato dal sig. Francesco Rippa, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 8 gennaio 1998 a rogito notaio dott. Gennaro Mariconda (n. 35120 di repertorio e n. 9103 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Unipol assicurazioni»;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte della dott.ssa Stefania Lamberti, direttore tecnico

responsabile del Caaf, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che il Centro nazionale dell'artigianato - Associazione cristiana artigiani italiani A.C.A.I. si è resa promotrice del Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (A.C.A.I.), riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, quale istituto di patronato per i servizi sociali dei lavoratori e che lo stesso ha un numero di aderenti superiori alle 50.000 unità, come risulta da dichiarazione del 31 ottobre 1997, resa dal presidente del consiglio d'amministrazione del patronato A.C.A.I., sig. Dino Santo Perrone;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, così come sopra integrato, per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale ACAI dipendenti e pensionati S.r.l.», con sede in Roma alla piazza Capranica n. 78, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 1991, così come integrato dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

La predetta società è iscritta al n. 0041 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A2277

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 gennaio 1998.

Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 97/18/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-*bis,* della predetta legge, il quale stabilisce che è vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 2, comma 5-*ter,* che prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-*bis* a quello eventualmente stabilito dalla Comunità europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali a condizione che sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente;

Considerato che è necessario proseguire con il massimo impegno nel lavoro mirante allo sviluppo, alla convalida e all'accettazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale;

Visto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non è stato ancora possibile dimostrare scientificamente che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente;

Ritenuta la necessità di modificare il termine previsto dall'art. 2, comma 5-*bis,* della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, in attuazione della direttiva 97/18/CE, adottata dalla Commissione dell'Unione europea in data 17 aprile 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-*ter,* della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il termine previsto dal comma 5-*bis* dell'art. 2 della legge predetta è rinviato al 30 giugno 2000, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 97/18/CE della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 39

98A2217

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 febbraio 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» del sottofondo per rivestimento dei ponti delle navi denominato «Resideck» fabbricato dall'impresa Marinoni di Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del capitolo III, parte C, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dall'impresa Marinoni S.r.l., con sede a Genova, via Tagliolini 26, int. B, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per il sottofondo per rivestimento dei ponti delle navi denominato «Resideck»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS5069/4154/ sott. 340, in data 13 ottobre 1997;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 8 gennaio 1997, con allegato il rapporto n. 96DG93TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» il sottofondo per rivestimento dei ponti denominato «Resideck», prodotto dall'impresa Marinoni S.r.l. di Genova.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo è costituito da:

a partire dalla lamiera da 3 mm di spessore simulante il ponte, da un unico strato costituito da materiale bicomponente poliuretanico con inerti inorganici a basso peso specifico;

spessore 25 mm;

densità 1,1 Kg/dm^3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998.

Il comandante generale: FERRARO

98A2220

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 7 gennaio 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 novembre 1997 concernente gli eventi mucillaginosi dell'estate 1997.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997 del Ministro per le politiche agricole concernente la «Dichiarazione di avversità ecologica in dipendenza degli aggregati mucillaginosi in Adriatico»;

Considerato che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 11 novembre 1997, nell'elencare i compartimenti marittimi del medio ed alto Adriatico, erroneamente esclude quello di Trieste ed inoltre indica il compartimento marittimo di Pescara anziché quello di Pesaro;

Ritenuta la necessità di apportare le opportune integrazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1997, aggiungendo i compartimenti marittimi di Trieste e Pesaro ed escludendo il compartimento marittimo di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1997 in premessa citato è modificato e sostituito come segue: «In dipendenza degli aggregati mucillaginosi manifestatisi nelle acque del medio ed alto Adriatico, nel periodo compreso fra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di settembre, nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro e San Benedetto del Tronto, è dichiarata la eccezionale avversità ecologica».

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 novembre 1997 in premessa citato è di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 47

97A2215

DECRETO 27 gennaio 1998.

Modalità di riconversione dei pescatori già raccoglitori di datteri.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988 con il quale sono stati vietati la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, successivamente prorogato, da ultimo con il decreto ministeriale 26 settembre 1996;

Considerato che l'introduzione del predetto divieto ha determinato, per alcuni operatori, l'impossibilità ad esercitare l'unico tipo di attività di pesca professionale, consistente nella raccolta dei datteri di mare e del dattero bianco, precedentemente consentita con apposita autorizzazione;

Considerata l'opportunità di riconoscere, previa esplicita istanza dell'armatore, sulla licenza da pesca, il sistema denominato «attrezzi da posta» in sostituzione di quello denominato «raschietto» ovvero della dicitura «unità appoggio pesca sub professionale» al fine di consentire il prosieguo dell'esercizio della pesca professionale, atteso il rilevante impatto socio-economico causato alla categoria interessata;

Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva della pesca marittima che, nella seduta del 4 aprile 1997, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli armatori di unità da pesca abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio dell'attività di pesca con l'attrezzo denominato *raschietto* ovvero come unità autorizzate ad effettuare servizi d'*appoggio ad attività di pesca sub professionale,* possono presentare domanda, secondo le modalità indicate nei comma seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione all'uso degli *attrezzi da posta.*

2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato *A),* è presentata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 ricada in un giorno festivo, il medesimo si intende protratto al primo giorno feriale immediatamente successivo.

4. La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura procede all'esame istruttorio solo delle domande pervenute entro i termini di cui al precedente comma 2.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli attrezzi da posta comporta il ritiro delle autorizzazioni all'uso del *raschietto* e all'espletamento di *servizi d'appoggio ad attività di pesca sub professionale.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 74

ALLEGATO *A*

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via .... codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ...., chiede il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli attrezzi da posta in sostituzione dell'autorizzazione all'uso del raschietto ovvero all'espletamento di servizi di appoggio alla pesca sub professionale precedentemente autorizzati con licenza di pesca n. ....:

M/p .... n. .... di matricola del R.N.M.G. di .... di .... t.s.l./GT, con apparato propulsore di .... HP/KW (1).

Lì, ...

Firma ....

---

(1) Nel caso in cui l'unità ha sostituito un'unità precedentemente autorizzata la ditta armatrice deve specificare i dati d'identificazione anche dell'unità sostituita.

98A2216

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Scandriglia agricola» a r.l., in Scandriglia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'at. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma primo, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Scandriglia agricola» a r.l., con sede in via Montebello n. 11, Scandriglia (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Giuseppina Casazza, in data 6 febbraio 1986, repertorio n. 2440, registro società n. 2427, tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998

Il direttore: MASI

98A2184

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio cooperativa produzione e lavoro» S.r.l., in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma primo, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Sirio cooperativa produzione e lavoro» S.r.l., con sede in via delle Ortenzie n. 36, Rieti, costituita per rogito notaio dott. Antonino Rando, in data 9 maggio 1979, repertorio n. 861, registro società n. 1403, tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998

Il direttore: MASI

98A2234

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa ittica Valle del Salto» a r.l., in Petrella Salto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma primo, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Cooperativa ittica Valle del Salto» a r.l., con sede in via Belsito n. 38, frazione Fiumata, Petrella Salto (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Paolo Angelini, in data 28 maggio 1992, repertorio n. 17074, registro società n. 3840, tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998

Il direttore: MASI

98A2233

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Salaria» a r.l., in Fara Sabina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal primo comma, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Salaria» a r.l., con sede in via Spirito Santo snc, frazione Corese Terra - Fara Sabina (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Paolo Armati, in data 27 aprile 1974, repertorio n. 1578, registro società n. 964, Tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998.

Il direttore: MASI

98A2239

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Lama» a r.l., in Borbona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma primo, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «La Lama» a r.l., con sede in località La Terra - Borbona (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Giuseppina Casazza, in data 6 febbraio 1986, repertorio n. 2440, registro società n. 2427, tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998

Il direttore: MASI

98A2235

DECRETO 27 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Rieti confezioni» a r.l., in Cittaducale.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembie 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Rieti confezioni» a r.l., con sede in via Don Mario D'Aquilio n. 53, Santa Rufina, Cittaducale (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Guido Tomazzoli, in data 18 maggio 1989, repertorio n. 312, registro società n. 3213, tribunale di Rieti.

Rieti, 27 febbraio 1998

Il direttore: MASI

98A2236

DECRETO 5 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 30 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione» - Divisione VI/3 del 20 marzo 1981;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

1) società coop.va «Multiflor - Società cooperativa a r.l.», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio Nicola in data 17 gennaio 1973, repertorio n. 84036, registro società n. 1866, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 554/124444;

2) società coop.va «C.A.R.P.», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio Nicola in data 4 ottobre 1975, repertorio n. 101851, registro società n. 2740, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 685/142974;

3) società coop.va «La Pianellese», con sede in Pianella (Pescara), costituita per rogito Gioffré Nicola in data 16 marzo 1976, repertorio n. 912, registro società n. 2887, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 702/145792;

4) società coop.va «La Loretana cooperativa agricola S.r.l.», con sede in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito Gioffré Nicola in data 15 ottobre 1976, repertorio n. 1147, registro società n. 3017, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 717/148297;

5) società coop.va «Floradriatica» - Cooperativa agricola coltivatori diretti florovivaistica, S.r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Gioffré Nicola in data 29 novembre 1976, repertorio n. 1190, registro società n. 3051, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 721/148933;

6) società coop.va «Radio Centro Abruzzo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tocco a Casauria (Pescara), costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 9 ottobre 1978, repertorio n. 89473, registro società n. 3681, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 799/162560;

7) società coop.va «Aurora 80 - società coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Antonio in data 17 marzo 1980, repertorio n. 10550, registro società n. 4326, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 911/178346;

8) società coop.va «Tecno - Servizi Hevea» con sede in Pianella (Pescara), costituita per rogito Mastroberardino Antonio in data 19 dicembre 1988, repertorio n. 70608, registro società n. 10576, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1317/239785;

9) società coop.va «Figli d'Abruzzo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vestea (Pescara), costituita per rogito Albergo Michele in data 13 agosto 1989, repertorio n. 66, registro società n. 11057, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1325/242866;

10) società coop.va «Trentanove», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino Antonio in data 5 febbraio 1991, repertorio n. 84374, registro società n. 11192, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1370/252188.

Pescara, 5 marzo 1998.

Il direttore: PAOLETTI

98A2238

DECRETO 10 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Piazza del Popolo Numero Uno», in Avellino.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui si rileva che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società coop.va edilizia a r.l. «Piazza del Popolo Numero Uno», con sede sociale in Avellino, costituita il 18 ottobre 1982 per rogito notaio Domenico Sarno, repertorio n. 79103, registro società n. 3214 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1416/194936.

Avellino, 10 marzo 1998

Il direttore: D'ARGENTO

98A2237

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana di Montedonico Tribucco, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che nella comunità montana di Montedonico Tribucco, con sede in Roccarainola (Napoli), si è determinata una grave situazione di crisi a causa della decadenza del presidente e, conseguentemente, della giunta;

Rilevato che il consiglio generale della comunità montana non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visti gli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana di Montedonico Tribucco è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Fiora Fasano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio generale della comunità montana di Montedonico Tribucco, con sede in Roccarainola (Napoli), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della decadenza dalla carica del presidente e della giunta, in conseguenza dello scioglimento del consiglio comunale di Liveri, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1991, n. 221, nel quale il citato amministratore ricopriva la carica di consigliere.

Le sedute del consiglio, appositamente convocate in data 30 luglio, 15 settembre e 31 ottobre 1997 per provvedere al rinnovo degli organi esecutivi, sono state dichiarate deserte per mancanza del numero legale, fatta eccezione dell'adunanza del 19 luglio 1997 che risultava comunque infruttuosa.

Constatata l'inerzia dell'ente previamente diffidato e considerato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della manifestata volontà di non voler ottemperare all'obbligo di legge in materia di composizione e funzionamento degli organi delle comunità montane, disciplinato sia dall'art. 7 della legge della regione Campania 1° settembre 1994, n. 31, sia dagli articoli 21 e 23 dello statuto dell'ente, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana di Montedonico Tribucco ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana di Montedonico Tribucco con sede in Roccarainola (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Fiora Fasano.

Roma, 3 marzo 1998.

Il direttore generale: GELATI

98A2218

ORDINANZA 14 marzo 1998.

Ulteriori disposizioni per gli interventi conseguenti all'evento sismico del giorno 27 aprile 1996 che ha colpito i comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 2763).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di San Demetrio Corone, Roggiano Gravina, Rose, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro e Vaccarizzo Albanese in provincia di Cosenza colpiti dall'evento sismico del 27 aprile 1996;

Vista l'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2738 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998;

Vista la nota n. 295 del 19 gennaio 1998 del sindaco del comune di Rose (Cosenza) con la quale si chiede la proroga di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997;

Ritenuto di dover accogliere la predetta richiesta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

Per i comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997, i termini per la consegna dei lavori fissati dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2702 del 29 ottobre 1997 decorrono dalla data della relativa presa d'atto del programma degli interventi da parte del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2229

ORDINANZA 17 marzo 1998.

Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 19 novembre 1996, n. 2477, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti. (Ordinanza n. 2764).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1998 dello stato di emergenza, tra

gli altri, nei territori delle province di Cuneo, Alessandria e Asti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei gioni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;

Vista la propria ordinanza 19 novembre 1996, n. 2477, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti»;

Vista la propria ordinanza 5 settembre 1997, n. 2638, recante: «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti»;

Vista la nota 6 novembre 1997 prot. n. 10655/Serv. 573 con la quale il sub-commissario ha avanzato, tra l'altro, richiesta di una ulteriore assegnazione di fondi ai fini di cui all'art. 9, comma 1, della ordinanza 19 novembre 1996, n. 2477;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del 19 novembre 1996, n. 2477, al commissario delegato è assegnata l'ulteriore somma di L. 1.361.330.000 a valere sul contributo recato dall'art. 10 della medesima ordinanza che viene conseguentemente ridotto per un pari importo.

2. Per la predisposizione del piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica dei bacini fluviali di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 19 novembre 1996, n. 2477, al commissario delegato è assegnata l'ulteriore somma di L. 681.564.228 a valere sul contributo recato dall'art. 10 della medesima ordinanza che viene conseguentemente ridotto per un pari importo.

A tal fine si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 4 e 5, recate dall'ordinanza n. 2477/1996.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2230

ORDINANZA 17 marzo 1998.

Integrazioni alla ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Messina». (Ordinanza n. 2765).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1998, concernente tra l'altro la dichiarazione fino al 31 dicembre 1998 dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Messina a seguito degli eventi calamitosi verificatosi nel periodo 4-8 ottobre 1996;

Vista la propria ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Messina»;

Vista la deliberazione 20 gennaio 1998, n. 12, con la quale la giunta regionale della regione siciliana ha avanzato richiesta di inserimento del comune di Torrenova tra quelli individuati quali gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 1 della citata ordinanza n. 2479/1996;

Ravvisata la opportunità di accogliere la richiamata richiesta della regione siciliana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'elenco dei comuni della provincia di Messina individuati quali gravemente danneggiati di cui all'art. 1 della ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479, è integrato con il comune di Torrenova.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2231

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 5 febbraio 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 194 - Primo stralcio costruzione strada «Palagnana - Gufonaio» - Primo lotto da Palagnana alla località Il Cerro - Comune di Stazzema - Ente attuatore Comunità montana Alta Versilia - Importo dell'intervento L. 200.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 418).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventuali alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvato con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 presa d'atto del D.P.C. n. 19741/54.30 del 12 dicembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 194 - Primo stralcio. Costruzione strada «Palagnana - Gufonaio» - Primo lotto da Palagnana alla località Il Cerro - Comune di Stazzema. Ente attuatore Comunità montana Alta Versilia - importo L. 200.000.000;

Visto che in data 20 gennaio 1998 con nota n. 124 la Comunità montana Alta Versilia ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 245 del 10 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 28 gennaio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 194 - Primo stralcio. Costruzione strada «Palagnana - Gufonaio» - Primo lotto da Palagnana alla località Il Cerro - Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta della Comunità montana Alta Versilia (ente attuatore) n. 245 del 10 ottobre 1997.

Di trasmettere alla comunità montana Alta Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 5 febbraio 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2174

ORDINANZA 5 febbraio 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 581 - Consolidamento e stabilizzazione dissesto della strada di collegamento col centro abitato storico a Mulazzo capoluogo - Comune di Mulazzo - Perizia di variante e suppletiva - Presa d'atto. (Ordinanza n. B/419).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 581 - Consolidamento e stabilizzazione dissesto della strada di collegamento col centro abitato storico a Mulazzo capoluogo - Comune di Mulazzo, importo L. 500.000.000 del cui progetto esecutivo il commissario ha preso atto con ordinanza n. B/230 del 30 luglio 1997;

Visto che in data 27 gennaio 1998 con nota n. 195 il comune di Mulazzo ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 9 del 26 gennaio 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 28 gennaio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia rispetta i vincoli finanziari di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante suppletiva relativa all'intervento n. 581 - Consolidamento e stabilizzazione dissesto della strada di collegamento col centro abitato storico a Mulazzo capoluogo - Comune di Mulazzo, approvata con deliberazione della giunta del comune di Mulazzo (ente attuatore) n. 9 del 26 gennaio 1998.

Di trasmettere al comune di Mulazzo la presente ordinanza.

Firenze, 5 febbraio 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A2175

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

Crisi sismica del settembre/ottobre 1997. Nomina vice commissario e disposizioni organizzative. (Ordinanza n. D/420).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 che, all'art. 1, nomina il presidente della regione Toscana, commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Considerato che, al medesimo art. 1, è previsto che il commissario delegato:

può nominare un vice commissario, per l'espletamento dell'incarico;

si avvale dei competenti uffici della regine, per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi;

si avvale, per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione delle prescrizioni tecniche relative agli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati compresi quelli di carattere monumentale di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. o suo delegato e composto da due tecnici designati dalla regione Toscana e da quattro tecnici designati, uno per ciascuno, dal Servizio sismico nazionale, dalla sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali, dal provveditore alle opere pubbliche e dalla provincia;

Ritenuto, in considerazione dei molteplici impegni istituzionali del presidente della regione, di procedere alla nomina del vice commissario nella persona dell'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, incaricato, nell'ambito della giunta regionale, per il coordinamento delle attività di protezione civile di competenza regionale e già nominato vice commissario per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana e del novembre 1996 in Lunigiana nonché vice commissario per l'evento sismico del 21 marzo 1997 in provincia di Siena;

Ritenuto altresì di procedere alla individuazione delle strutture regionali a supporto tecnico-amministrativo al commissario;

Considerato inoltre che il commissario deve predisporre, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della ordinanza n. 2741/98, il piano degli interventi urgenti volti al ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edi-

fici pubblici di competenza della regione e degli enti locali, nonché degli edifici di culto, gravemente danneggiati dalla crisi sismica;

Ritenuto inoltre di individuare le strutture regionali di supporto tecnico-amministrativo;

Ordina:

1) L'assessore Paolo Fontanelli è nominato vice commissario, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza D.P.C. n. 2741/98, per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla medesima ordinanza e, a tal fine, esercita tutti i poteri in titolarità del commissario.

2) Il supporto tecnico-amministrativo al commissario e al vice commissario è assicurato:

a) per gli adempimenti di carattere organizzativo e amministrativo dall'area interdipartimentale protezione civile del Dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici, responsabile ing. Maurizio Baudone;

b) per gli adempimenti di carattere tecnico-scientifico dalla UOC rischio sismico del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, responsabile arch. Maurizio Ferrini;

c) per gli adempimenti di carattere tecnico dall'ufficio del genio civile di Arezzo - responsabile ing. Leandro Benincasi;

d) per gli aspetti finanziari dal servizio contabilità e bilancio, responsabile dott. Giuseppe Cortese.

Il coordinamento generale delle strutture di supporto sopra individuate e il relativo raccordo con il commissario e il vice commissario sono a cura del coordinatore del Dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici.

3) La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della protezione civile.

Firenze, 12 febbraio 1998

Il presidente: CHITI

98A2176

ORDINANZA 12 febbraio 1998.

Intervento n. 70-*bis* - Adeguamento sezione di deflusso del torrente Cardoso dalla confluenza del torrente Deglio fino a valle dell'abitato di Valinventri e nell'attraversamento dell'abitato di Cardoso. Primo stralcio per L. 351.951.444. Presa d'atto ed affidamento lavori. (Ordinanza n. 421).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni ed integrazioni del piano e in particolare la settima, approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 - presa d'atto del Dipartimento della protezione civile del 12 dicembre 1997;

Considerato che l'ATER di Lucca - ente attuatore dell'intervento n. 195 «ricostruzione di fognatura, acquedotto e servizi diversi nell'abitato di Cardoso» ha presentato il relativo progetto esecutivo di cui è stato preso atto con ordinanza n. 412 del 13 gennaio 1998;

Vista la nota agli atti, del responsabile dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali in data odierna nella quale si evidenzia che:

per l'esecuzione del progetto è indispensabile procedere alla chiusura dell'unica strada di accesso all'area lungo il corso del torrente Cardoso, a monte dell'abitato di Valinventri, strada che, tra l'altro, costituisce l'unico accesso ai cantieri aperti ed in corso di attivazione per la realizzazione degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza idraulica e idrogeolica previsti nella prima rimodulazione del piano ex art. 6 del decreto-legge n. 576/1996 approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 389 del 15 dicembre 1997;

è indispensabile la contestuale realizzazione sia dell'intervento n. 195, che consente il ripristino delle necessità abitative della zona, sia degli altri interventi di messa in sicurezza, il cui ritardo potrebbe pregiudicare, in presenza di situazioni metereologiche avverse, la pubblica incolumità;

in sede tecnica è stato verificato che il blocco dei lavori può essere superato tramite la realizzazione di una nuova viabilità in località Valinventri, per un limitato tratto di 90 metri, che consentirà, portando in quel punto la sezione stradale a 6 metri, la circolazione stradale in ogni momento, senza interruzione, sia pure con transito a senso unico alternato;

che l'intervento può essere realizzato, come da progetto predisposto dall'ufficio del genio civile di Arezzo, in via d'urgenza entro cinquanta giorni dalla consegna dei lavori limitando pertanto a tale periodo la sospensione dei lavori di messa in sicurezza già in essere nella zona;

è sussistente il rischio di pericoli alla pubblica incolumità nel caso di una più prolungata sospensione dei suddetti lavori;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996;

Ritenuto pertanto, per tali ragioni di estrema ed eccezionale urgenza, di procedere all'immediato avvio dei lavori sopra menzionati con le procedure più celeri consentite;

Considerato come in tal caso il sub-commissario può procedere direttamente a norma dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996;

Visto il progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Arezzo avente ad oggetto «Adeguamento sezione di deflusso del torrente Cardoso dalla confluenza del torrente Deglio fino a valle dell'abitato di Valinventri e nell'attraversamento dell'abitato di Cardoso. Primo stralcio»;

Considerato di finanziare tale intervento con i fondi a disposizione del commissario delegato;

Visto che fra gli interventi compresi nella settima rimodulazione del piano è previsto anche un intervento realizzato direttamente dal commissario delegato, connotato con il n. 70 per un importo complessivo di lire 450 milioni;

Ritenuto, per i motivi sopra precisati, indispensabile utilizzare per la parte occorrente il finanziamento già previsto per l'intervento n. 70;

Visto il quadro economico del progetto per un importo complessivo di L. 351.951.444 IVA compresa, di cui L. 290.937.830 per lavori di contratto e L. 61.013.614 per somme a disposizione;

Visto che per la individuazione della ditta disponibile alla effettuazione dei lavori l'ufficio regionale per gli eventi alluvionali ha consultato due ditte operanti già nel luogo la Intersonda e la Icop e che solo quest'ultima si è dichiarata disponibile ad effettuare i lavori alle condizioni proposte e per il prezzo di perizia, applicando le tecniche esecutive e di progetto previste e nei tempi fissati dal capitolato speciale di appalto;

Visti gli esiti positivi della conferenza dei servizi tenutasi il 12 febbraio 1998, per l'approvazione del progetto; come da verbale conclusivo agli atti;

Considerato come in conseguenza della realizzazione dei lavori di cui al presente provvedimento lo stanziamento di piano assegnato all'intervento n. 70 è stabilito in L. 98.048.556;

Ritenuto affidare all'ufficio del genio civile di Arezzo la direzione, assistenza e contabilità dei lavori;

Ritenuto individuare quale coordinatore per la sicurezza a norma dell'art. 3 della legge n. 494/1996 per la progettazione e l'esecuzione l'ing. Riccardo Gaddi dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali posto in Pietrasanta;

Ordina:

1) di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto «Adeguamento sezione di deflusso del torrente Cardoso dalla confluenza del torrente Deglio fino a valle dell'abitato di Valinventri e nell'attraversamento dell'abitato di Cardoso, primo stralcio», per un importo di progetto di L. 351.951.444, IVA compresa;

2) di provvedere all'esecuzione diretta dell'intervento;

3) di affidare all'impresa Icop S.r.l., con sede in Capezzano Pianore Camaiore (Lucca) la esecuzione dei lavori di cui al punto 1) per un importo di contratto di L. 290.937.830 IVA esclusa, e compresi gli oneri per la sicurezza per L. 8.333.000 di cui alla legge n. 494/1996;

4) di affidare la direzione dei lavori all'ufficio del genio civile di Arezzo, disponendo che la consegna dei lavori deve avvenire non oltre il 16 febbraio 1998, sotto le riserve di legge a norma dell'art. 337 della legge n. 494/1996;

5) di individuare il responsabile della sicurezza ex art. 3 della legge n. 494/1996 nella fase di esecuzione nella persona dell'ing. Riccardo Gaddi assegnato all'ufficio regionale per gli eventi alluvionali per la Versilia sito in Pietrasanta;

6) di utilizzare per il finanziamento del suddetto progetto i fondi già destinati alla realizzazione dell'intervento n. 70 (settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 393 del 20 novembre 1997) denominato «Realizzazione di stazioni per il monitoraggio del trasporto solido» finanziato per L. 450.000.000, di cui restano pertanto disponibili L. 98.048.556;

7) di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della protezione civile, individuando l'intervento in oggetto come n. 70-*bis* «Adeguamento sezione di deflusso del torrento Cardoso dalla confluenza del torrente Deglio fino a valle dell'abitato di Valinventri e nell'attraversamento dell'abitato di Cardoso. Primo stralcio», ente attuatore: ufficio del commissario - Importo L. 351.951.444.

Firenze, 12 febbraio 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A2177

ORDINANZA 16 febbraio 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 integrata con successive ordinanze n. 2591 del 26 maggio 1997 e ordinanza n. 2734 del 27 gennaio 1998. Nuova determinazione della percentuale di contributo ex art. 6-*bis* dell'ordinanza n. 2554/97 per favorire la ripresa delle attività produttive. (Ordinanza n. B/422).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli

relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, nei territori dei comuni della provincia di Massa Carrara individuati all'art. 1 della medesima ordinanza;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2591 del 28 maggio 1997 che modifica la predetta ordinanza n. 2554 con l'inserimento dell'art. 6-*bis*, mettendo a disposizione la somma di lire 80 milioni per l'assegnazione di contributi straordinari diretti a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori dei comuni medesimi;

Richiamata la propria ordinanza n. B/415 del 23 gennaio 1998 che fissa la percentuale di contributo massimo erogabile pari al 16,9% dei danni accertati;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2734 del 27 gennaio 1998 che modifica l'art. 6-*bis* sopra citato portando la disponibilità dei fondi ivi prevista a lire 150 milioni, come richiesto con nota n. 2786 del 28 novembre 1997;

Preso atto, di conseguenza, che occorre procedere a rideterminare la percentuale di contributo stabilita con l'ordinanza n. B/415 sopra richiamata sulla base della nuova disponibilità dei fondi;

Vista la comunicazione tardiva del sindaco del comune di Massa dell'ammontare complessivo dei danni accertati pari a L. 69.664.330 al netto della franchigia, come risulta dalla perizia trasmessa in data 7 gennaio 1998, n. 33 di prot.;

Ritenuto pertanto di aggiungere tale richiesta alle precedenti trasmesse dai sindaci dei comuni interessati, per un totale di danni accertati al netto della franchigia e ammessi dai sindaci pari a L. 542.671.682 ed in particolare:

comune di Podenzana; nota prot. n. 2362 del 5 novembre 1997. Ammontare danni: L. 131.439.350;

comune di Tresana; nota prot. n. 2183 del 20 ottobre 1997. Ammontare danni: L. 34.100.000;

comune di Zeri; nota prot. n. 2661 del 17 novembre 1997. Ammontare danni: L. 213.147.833;

comune di Licciana Nardi; nota prot. n. 2721 del 25 novembre 1997. Ammontare danni: L. 94.320.169;

comune di Massa; nota n. 33 del 7 gennaio 1998. Ammontare danni: L. 69.664.330;

Considerato che in base alla ulteriore disponibilità dei fondi e tenuto conto dell'accertamento dei danni comunicati dal sindaco di Massa la percentuale complessiva del contributo a fondo perduto erogabile risulta pari al 27,6%;

Considerato pertanto che la percentuale del 16,9% stabilita dall'ordinanza n. B/415 del 23 gennaio 1998 per il contributo a fondo perduto a favore dei comuni di Podenzana, Tresana, Zeri e Licciana Nardi, a seguito dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2734/97 sopra citata acquista il valore di anticipo da integrare con successivo conguaglio, come previsto nel dispositivo dell'ordinanza n. B/415;

Ritenuto quindi necessario procedere per i sopra elencati comuni ad individuare in 10,7% la percentuale di contributo che sommata al 16,9% individuato con ordinanza n. B/415 porta la percentuale del contributo massimo da erogare al valore complessivo del 27,6% come sopra indicato;

Preso atto altresì che per il comune di Massa, non configurato nella precedente ordinanza n. B/415, la percentuale di contributo a fondo perduto è pari al 27,6%;

Visto che all'assegnazione dei predetti contributi debba provvedere il commissario delegato avvalendosi dei comuni territorialmente competenti, come previsto dalla ordinanza n. 2554/97 per i nuclei familiari evacuati;

Considerato quindi che a seguito delle incrementate disponibilità le percentuali del contributo da erogare risultano:

comune di Podenzana: 10,7%;

comune di Tresana: 10,7%;

comune di Zeri: 10,7%;

comune di Licciana Nardi: 10,7%;

comune di Massa: 27,6%;

Ordina:

1) l'ammontare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 6-*bis* dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 e di cui al punto 2 dell'ordinanza n. B/275 del 15 settembre 1997 a seguito dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2734 del 27 gennaio 1998, è determinato nella percentuale del 27,6% dei danni accertati;

2) i sindaci dei comuni di Podenzana, Tresana, Zeri e Licciana Nardi provvedono ad integrare la percentuale del 16,9% dei danni accertati stabilita con l'ordinanza n. B/415 del 23 gennaio 1998 con la percentuale del 10,7%, per una percentuale complessiva del 27,6% dei danni accertati, mentre il sindaco del comune di Massa, che tardivamente ha provveduto a trasmettere i dati di proprio interesse, provvede alla determinazione del contributo sulla base della percentuale di cui al punto 1);

3) l'assegnazione dei fondi di cui al punto 1) sarà effettuata a seguito della determinazione dell'ammontare dei contributi da parte dei sindaci sulla base della predetta percentuale, come previsto al punto 6 dell'ordinanza n. B/275/97;

4) i sindaci provvedono altresì all'erogazione dei contributi di cui al punto 1) entro trenta giorni dalla data di accredito.

Firenze, 16 febbraio 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A2178

ORDINANZA 23 febbraio 1998.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997. Istituzione del comitato istituzionale e nomina dei componenti. (Ordinanza n. D/423).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998, ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana, commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Considerato che a seguito dell'incontro del 13 febbraio 1998 con gli amministratori degli enti locali interessati dalla crisi sismica in oggetto è emersa l'opportunità di istituire un raccordo continuo tra il commissario e le amministrazioni locali per l'attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2741/98;

Ritenuto, per le finalità sopra dette, di istituire un comitato istituzionale di cui si avvale il commissario per la individuazione delle linee e degli indirizzi per l'attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2741/98, composto dal presidente della provincia di Arezzo, o suo delegato, dal presidente della comunità montana Valtiberina Toscana e dai sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino;

Ordina:

1) È istituito il comitato istituzionale avente per finalità la collaborazione con il vice-commissario alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 per l'individuazione delle linee e degli indirizzi per l'attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 2741 del 30 gennaio 1998.

2) Sono componenti del comitato istituzionale il presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo o suo delegato, il presidente della Comunità montana Valtiberina Toscana, i sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, o loro rappresentanti.

3) La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione civile ed ai componenti del comitato di cui al punto 3.

Firenze, 23 febbraio 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A2179

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in matematica;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove è stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, «sono autorizzate — in via generale — le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del

22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n.255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 87 (titolo X) relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in matematica è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura e applicata a livello scientifico.

La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo anno e quattro al secondo).

I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali (quattro al terzo anno e tre al quarto).

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutoraggio, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in matematica sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

Articolazione in moduli ridotti

A norma degli articoli 94 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il consiglio di corso di laurea in matematica e il consiglio facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali definiscono ogni anno il piano di studi ufficiale annuale per l'anno accademico successivo.

Nell'ambito di tale programmazione si può disporre che alcuni o tutti gli insegnamenti del corso di laurea possano essere divisi in due moduli ridotti semestrali di uguale estensione e durata.

Per ogni modulo ridotto deve essere previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento può esse affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento deve comunque svolgere in ogni anno accademico almeno un insegnamento annuale, ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito della programmazione didattica prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea in matematica ed il consiglio di scienze matematiche, fisiche e naturali, devono curare che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito e sia contraddistinto da apposito attributo o sottotitolo.

Gli insegnamenti non obbligatori e attivati possono consistere anche di un solo modulo. Gli studenti possono seguire ed eventualmente inserire nei propri piani di studio singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti devono essere oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Biennio di base

Sono insegnamenti obbligatori del biennio di base:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

Nel caso che alcuni o tutti i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, sono da ritenere obbligatori entrambi i moduli di ciascun insegnamento.

Biennio di indirizzo

Ciascun indirizzo consta di un gruppo di insegnamenti caratterizzanti fra i quali lo studente deve effettuare la scelta come appresso specificato per ogni indirizzo.

I rimanenti insegnamenti annuali o moduli ridotti necessari a raggiungere il numero previsto di sette corsi annuali per il biennio di indirizzo, devono essere scelti fra gli insegnamenti inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiali annuale.

Gli insegnamenti inclusi in tale elenco devono appartenere all'elenco generale degli insegnamenti del presente statuto e possono essere attivati presso il corso di laurea in matematica oppure presso altri corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o altre facoltà.

In aggiunta il consiglio di corso di laurea potrà attivare ulteriori insegnamenti i cui titoli siano formati:

a) da titoli di insegnamenti compresi nell'elenco degli insegnamenti con l'aggiunta di attributi quali: I, II, ..., istituzioni, elementi, complementi, avanzato, progredito e/o con espressioni che ne identifichino i particolari contenuti didattici;

b) da combinazioni di titoli di insegnamenti diversi purché compresi nell'elenco degli insegnamenti.

Nella scelta degli insegnamenti non obbligatori (moduli ridotti o insegnamenti annuali) lo studente non può superare l'equivalente di due insegnamenti annuali.

Indirizzo generale

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore;

2) istituzioni di fisica matematica;

3) istituzioni di geometria superiore.

Nel caso di articolazione in moduli ridotti dei predetti insegnamenti, sono obbligatori entrambi i moduli di ciascun insegnamento.

Lo studente deve altresì scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei seguenti gruppi *A)* e *B)*, e un insegnamento annuale o un modulo ridotto nel seguente gruppo *C)*:

A) algebra superiore; geometria superiore;

B) analisi superiore;

C) calcolo numerico e programmazione I; calcolo delle probabilità; meccanica superiore.

Il rimanente insegnamento annuale o i rimanenti moduli ridotti devono essere scelti fra gli insegnamenti inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiale annuale.

Indirizzo didattico

Sono insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore;

2) istituzioni di fisica matematica;

3) istituzioni di geometria superiore;

4) matematiche complementari.

Nel caso che alcuni o tutti i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, è obbligatorio il primo modulo degli insegnamenti di istituzioni di analisi superiore, di istituzioni di fisica matematica e di istituzioni di geometria superiore, mentre sono obbligatori entrambi i moduli dell'insegnamento di matematiche complementari.

Lo studente deve altresì scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o tre moduli ridotti nel seguente gruppo *D)* ed un insegnamento annuale o due moduli ridotti nel seguente gruppo *E)*:

D) didattica della matematica; fondamenti della matematica; istituzioni di logica matematica; matematiche elementari da un punto di vista superiore;

E) calcolo numerico e programmazione I; calcolo delle probabilità; statistica matematica; un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

Il rimanente insegnamento annuale o i rimanenti moduli ridotti devono essere scelti fra gli insegnamenti inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiale annuale.

Indirizzo applicativo

L'indirizzo applicativo si articola in due orientamenti: numerico e fisico-matematico. Nel formulare il piano di studi ufficiale annuale, il consiglio di corso di laurea in matematica può attivare nell'ambito dell'indirizzo applicativo altri orientamenti, in aggiunta o in sostituzione degli orientamenti numerico e/o fisico-matematico, precisando per ognuno il gruppo degli insegnamenti caratterizzanti.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente deve precisare l'orientamento scelto.

Sono insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti:

1) istituzioni di analisi superiore;

2) istituzioni di fisica matematica;

3) istituzioni di geometria superiore.

Nel caso che alcuni o tutti i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, sono obbligatori entrambi i moduli dell'insegnamento di istituzioni di analisi superiore ed il primo modulo degli insegnamenti di istituzioni di fisica matematica e istituzioni di geometria superiore.

Orientamento numerico

Sono insegnamenti obbligatori dell'orientamento numerico:

i) calcolo numerico e programmazione I;

ii) calcolo numerico e programmazione II.

Nel caso che uno o entrambi i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, sono da ritenersi obbligatori entrambi i moduli per ciascun insegnamento.

Lo studente deve altresì scegliere fra gli insegnamenti attivati un insegnamento annuale o tre moduli ridotti nel seguente gruppo *F)*:

F) calcolo delle probabilità; metodi di approssimazione; metodi numerici per l'ottimizzazione; ricerca operativa; statistica matematica; un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

Il rimanente insegnamento annuale o i rimanenti moduli ridotti devono essere scelti fra gli insegnamenti inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi ufficiale annuale.

Orientamento fisico-matematico

Sono insegnamenti obbligatori per l'orientamento fisico-matematico:

i) fisica matematica;

ii) meccanica superiore.

Nel caso che uno o entrambi i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, sono da ritenersi obbligatori tre moduli.

Nel caso che l'insegnamento di istituzioni di fisica matematica sia diviso in moduli ridotti, sono obbligatori entrambi i moduli.

Lo studente deve altresì scegliere fra gli insegnamenti attivati due insegnamenti annuali o tre moduli ridotti nel seguente gruppo *G):*

G) calcolo numerico e programmazione I; calcolo delle probabilità; metodi di approssimazione; metodi numerici per l'ottimizzazione; ricerca operativa; statistica matematica; un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

Gli eventuali rimanenti moduli ridotti devono essere scelti fra gli insegnamenti inseriti in un apposito elenco predisposto dal consiglio di corso di laurea in matematica nell'ambito del piano di studi uficiale annuale.

Norme generali

Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni e un modulo semestrale di almeno 35 ore di lezioni.

Gli insegnamenti del biennio di base e gli insegnamenti di istituzioni di analisi superiore, istituzioni di fisica matematica, istituzioni di geometria superiore, calcolo numerico e programmazione I, calcolo numerico e programmazione II, matematiche complementari sono accompagnati da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante, di durata pari a quella del corso di lezioni. I rimanenti insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.

I corsi di analisi matematica, geometria e fisica generale non devono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte. la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Ai fini della successione degli esami devono essere osservate le seguenti precedenze:

l'esame di algebra deve precedere gli esami dei bienni di indirizzo;

l'esame di analisi matematica I deve precedere gli esami di analisi matematica II e di meccanica razionale e tutti gli esami dei bienni di indirizzo;

l'esame di geometria I deve precedere l'esame di geometria II e tutti gli esami dei bienni di indirizzo;

l'esame di fisica generale I deve precedere l'esame di fisica generale II e l'esame di fisica generale II deve precedere gli esami degli insegnamenti dei bienni di indirizzo dell'area disciplinare della fisica;

l'esame di analisi matematica II deve precedere gli esami degli insegnamenti dei bienni di indirizzo dell'area disciplinare dell'analisi matematica;

l'esame di geometria II deve precedere gli esami degli insegnamenti dei bienni di indirizzo dell'area disciplinare della geometria;

l'esame di meccanica razionale deve precedere gli esami degli insegnamenti dei bienni di indirizzo dell'area disciplinare della fisica matematica;

l'esame di calcolo numerico e programmazione I deve precedere l'esame di calcolo numerico e programmazione II.

Per ciascun corso del biennio di base e dei bienni di indirizzo vi è un esame finale.

Possono essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami annuali, o l'equivalente in moduli ridotti, del primo anno.

Possono essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami annuali, o l'equivalente in moduli ridotti, del biennio di base.

In caso di attuazione del corso di diploma in matematica, il consiglio di corso di laurea in matematica provvederà a che almeno sei moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica il consiglio di corso di laurea in matematica predisporrà, sentito lo studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto. In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte nelle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa e l'equivalente di almeno due annualità scelte nell'area disciplinare della fisica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del biennio di base e tutti gli esami del biennio di indirizzo. Inoltre, lo studente è tenuto a dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea in matematica, la conoscenza della lingua inglese.

La prova di conoscenza della lingua inglese si conclude senza voto e con un giudizio.

Essa deve comunque essere sostenuta prima dell'iscrizione al quarto anno di corso.

L'esame di laurea consta della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi) e di due argomenti orali (tesine).

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Il consiglio di corso di laurea in matematica, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dal presente statuto. In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo, e l'eventuale orientamento, cui fa riferimento il piano di studi.

In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte nelle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa e l'equivalente di almeno due annualità scelte nell'area disciplinare della fisica.

Elenco degli insegnamenti riferiti alle aree disciplinari definite ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto *d)*, della legge n. 341/1990, relativi al corso di laurea in matematica.

Area disciplinare della logica matematica (A01A):

Istituzioni di logica matematica;
Logica matematica;
Teoria degli insiemi;
Teoria dei modelli;
Teoria della ricorsività.

Area disciplinare dell'algebra (A01B):

Algebra;
Algebra superiore;
Algebra commutativa;
Algebra computazionale;
Algebra ed elementi di geometria;
Algebra lineare;
Istituzioni di algebra superiore;
Matematica discreta (settore A01B);
Teoria algebrica dei numeri;
Teoria dei gruppi.

Area disciplinare della geometria (A01C):

Geometria;
Geometria algebrica;
Geometria combinatoria;
Geometria descrittiva;
Geometria differenziale;
Geometria e algebra;
Geometria superiore;
Istituzioni di geometria superiore;
Matematica discreta (settore A01C);
Spazi analitici;
Topologia;
Topologia algebrica;
Topologia differenziale.

Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D):

Didattica della matematica;
Fondamenti della matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Storia delle matematiche;
Storia dell'insegnamento della matematica.

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A):

Analisi armonica;
Analisi convessa;
Analisi funzionale;
Analisi matematica;
Analisi non lineare;
Analisi superiore;
Calcolo delle variazioni;
Equazioni differenziali;
Istituzioni di analisi matematica;
Istituzioni di analisi superiore;
Matematica applicata (settore A02A);
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni;
Teoria matematica dei controlli.

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B):

Calcolo delle probabilità;
Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
Filtraggio e controllo stocastico;
Metodi matematici e statistici (settore A02B);
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
Processi stocastici;
Statistica matematica (settore A02B);
Teoria dei giochi (settore A02B);
Teoria dell'affidabilità;
Teoria delle code;
Teoria delle decisioni (settore A02B).

Area disciplinare della fisica matematica (A03X):

Equazioni differenziali della fisica matematica;
Fisica matematica;
Istituzioni di fisica matematica;
Matematica applicata (settore A03X);
Meccanica analitica;
Meccanica del continuo;
Meccanica razionale;
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Metodi e modelli matematici per le applicazioni;
Metodi geometrici della fisica matematica;
Metodi matematici e statistici (settore A03X);
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X);
Propagazione ondosa;
Sistemi dinamici;
Stabilità e controlli;
Teorie relativistiche.

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A):
Analisi numerica;
Calcolo numerico;
Calcolo parallelo;
Calcolo numerico e programmazione;
Laboratorio di programmazione e calcolo;
Matematica applicata (settore A04A);
Matematica computazionale;
Metodi di approssimazione;
Metodi numerici per la grafica;
Metodi numerici per l'ingegneria;
Metodi numerici per l'ottimizzazione.

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B):
Grafi e reti di flusso;
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
Metodi e modelli per la logistica;
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
Metodi e modelli per la pianificazione economica;
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
Modelli di sistemi di produzione;
Modelli di sistemi di servizio;
Ottimizzazione;
Ottimizzazione combinatoria;
Programmazione matematica;
Ricerca operativa;
Tecniche di simulazione;
Teoria dei giochi (settore A04B).

Area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A):
Complementi di fisica (B01C);
Didattica della fisica (B01C);
Esperimentazioni di fisica (B01A);
Fisica (B01B);
Fisica generale (B01A);
Fisica sperimentale (B01B);
Fisica teorica (B02A);
Laboratorio di fisica (B01B);
Laboratorio di fisica generale (B01A);
Preparazione di esperienze didattiche (B01C).

Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B):
Calcolatori elettronici (K05A);
Fondamenti dell'informatica (K05B);
Informatica generale (K05B);
Informatica applicata (K05B);
Informatica teorica (K05A, K05B);
Laboratorio di informatica (K05B);
Sistemi di elaborazione (K05A);
Sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A2221

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 10 marzo 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Somboon Sangiambut, ambasciatore del Regno di Thailandia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 10 marzo 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Azouz Ennifar, ambasciatore della Repubblica tunisina, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 10 marzo 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. André-Guy Ologoudou, ambasciatore della Repubblica del Benin (con residenza a Parigi), il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

98A2223

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efexor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 135 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: EFEXOR.

Società: Wyeth S.p.a., via Nettunense n. 90, Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Efexor» 28 compresse 37,5 mg A.I.C. n. 028831028, «Efexor» 14 compresse 50 mg A.I.C. n. 028831030, «Efexor» 14 compresse 75 mg A.I.C. n. 028831042, prodotti anteriormente al 12 settembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 335/1997 del 25 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2241

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Nomina del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 136, il dott. Michele Tedeschi è stato nominato presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la durata di un quadriennio.

98A2302

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 marzo 1998

Dollaro USA	1802,04
ECU	1956,29
Marco tedesco	985,26
Franco francese	293,90
Lira sterlina	3001,30
Fiorino olandese	874,10
Franco belga	47,765
Peseta spagnola	11,616
Corona danese	258,43
Lira irlandese	2470,96
Dracma greca	5,566
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1272,81
Yen giapponese	13,889
Franco svizzero	1208,61
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	237,05
Corona svedese	225,69
Marco finlandese	324,69
Dollaro australiano	1196,01

98A2303

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Merate

Con decreto interministeriale n. 680 datato 9 febbraio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale ex poligono di T.S.N. sito nel comune di Merate (Como) e riportato nel comune censuario di Novate Brianza alla partita 419 foglio n. 2 mappali numeri 762 già 72/*a*, 846 già 357/*b*, 822 già 268/*c* e 273 per una superficie complessiva di mq 4.620 iscritto tra i beni di demanio pubblico - ramo difesa Esercito.

98A2242

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Pomezia e Venezia

Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze n. 8582 in data 6 gennaio 1998, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in località Cerquette-Grandi, tratto del fosso della Polledrara, nel comune di Pomezia censito nel catasto del comune di Roma al foglio n. 107 - particelle: 169 e 170 della complessiva superficie di mq 100, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica dell'Agro romano, non più utile ai fini della bonifica.

Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze n. 60863 in data 4 marzo 1998, sono trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato i terreni siti nel comune di Venezia censiti nel catasto del comune di Venezia al foglio n. 8 - particelle: 85, 80 ½, 80 ⅓ e 496 della complessiva superficie di mq 3450, ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica Dese Sile, non più utili ai fini della bonifica.

98A2240

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare A04A (Analisi numerica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Istituto universitario navale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2243

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Università dell'Aquila concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1998).

Nel titolo del comunicato indicato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 92 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di *prima* fascia ...», leggasi: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di *seconda* fascia ...».

98A2244

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189